

## Le pratiche idonee ad indurre in errore i consumatori sulla vera origine degli alimenti

Corte di giustizia UE, Sez. V 17 dicembre 2020, in causa C-490/19 - Regan, pres.; Jarukaitis, est.; Pitruzzella, avv. gen. - Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS.

**Produzione, commercio e consumo - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari - Regolamento (CE) n. 510/2006 - Regolamento (UE) n. 1151/2012 - Art. 13, par. 1, lett. d) - Prassi che può indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti - Riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto la cui denominazione è protetta - Denominazione d'origine protetta (DOP) «Morbier».**

*L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, devono essere interpretati nel senso che essi non vietano solo l'uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata. L'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 510/2006 e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1151/2012 devono essere interpretati nel senso che essi vietano la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata. Occorre valutare se detta riproduzione possa indurre in errore il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie.*

**Il testo della sentenza è pubblicato in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it)**

La pronuncia desta interesse poiché si inserisce nell'atavico dibattito della tutela delle denominazioni di origine qualificata, fornendo un'interpretazione estensiva della normativa europea di protezione; tuttavia, la immediata soddisfazione derivante dall'accertamento dell'ampiezza della tutela offerta ai titolari dei segni europei di qualità sfuma non appena si riflette sulla farraginosità delle discipline in materia di origine alimentare.

**1. - La controversia.** La Corte di giustizia di recente è tornata a delimitare i confini della tutela dei segni europei di qualità, fornendo un'interpretazione dell'ultimo periodo dell'art. 13, par. 1, lett. d) del regolamento (UE) n. 1151 /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari<sup>1</sup> [in precedenza già art. 13, par. 1 del regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari], nella parte in cui prevede che i nomi registrati sono protetti nei confronti di «qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto». L'occasione è stata offerta dalla controversia che ha visto coinvolte da un lato la società Fromagère du Livradois, produttrice di formaggi, e, dall'altro lato, il Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, riconosciuto in Francia come organismo di tutela del formaggio DOP Morbier. In particolare, il Syndicat lamentava una violazione da parte della società Fromagère della disciplina di tutela delle Denominazioni di origine protetta nonché la realizzazione di atti di concorrenza sleale e parassitaria. Le doglianze si focalizzavano sulla produzione e sulla commercializzazione da parte della società Fromagère di un formaggio visivamente simile alla DOP Morbier. Nel disciplinare di protezione si legge che il Morbier «presenta al centro una striscia nera orizzontale, unita e continua lungo tutto il taglio»; parimenti,

<sup>1</sup> Si tratta del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in *G.U.U.E.* del 14 dicembre 2012, n. L 343/1, 1 ss. Il regolamento in parola ha sostituito i regolamenti n. 509/2006 e 510/2006, che a loro volta avevano modificato la disciplina originaria in materia contenuta nei regolamenti n. 2082/1992 e 2081/1992.

il formaggio commercializzato dalla società Fromagère du Livradois presentava una riga nera centrale, senza tuttavia uniformarsi alle restanti caratteristiche del disciplinare di produzione della DOP Morbier. Pertanto, il Syndicat citava in giudizio la società Fromagère per violazione della denominazione protetta, finalizzata a creare confusione tra il proprio prodotto caseario e il formaggio Morbier<sup>2</sup>. La vicenda giudiziaria è stata incardinata presso il Tribunale di primo grado di Parigi, è proseguita in Corte di appello ed è approdata presso la Corte di cassazione francese. Le Corti territoriali, all'esito di un bilanciamento tra la tutela dei segni di proprietà industriale e la libertà di iniziativa economica, avevano respinto la domanda di tutela del Syndicat: esse, infatti, non hanno ritenuto illecito commercializzare un alimento che riproducesse in tutto o in parte l'aspetto estetico di un prodotto a denominazione protetta: diversamente opinando, la libertà di commercio sarebbe stata eccessivamente compromessa<sup>3</sup>. La Corte di cassazione francese, a sua volta, ha ritenuto legittime le argomentazioni spese in primo e secondo grado; tuttavia, il giudice del rinvio, nel momento dell'attuazione del principio di diritto al caso concreto, ha ritenuto indispensabile sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia al fine di appurare se «l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006, e l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 debbano essere interpretati nel senso che essi vietano solo l'uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata o se debbano essere interpretati nel senso che essi vietano anche la presentazione di un prodotto che possa indurre in errore il consumatore sulla sua vera origine, anche qualora la denominazione registrata non venga utilizzata da un terzo».

**2. - Il «Puzzle» dell'origine alimentare.** Nell'ordinamento giuridico europeo, le indicazioni sull'origine degli alimenti da sempre sono foriere, in astratto, di dubbi interpretativi e, in concreto, di difficoltà applicative. Gli aspetti di criticità consistono, da un lato, nell'assenza di una definizione chiara e univoca di origine alimentare e, dall'altro lato, nella farraginosità delle discipline che impongono o consentono i riferimenti all'origine alimentare all'interno delle etichette.

Primigenio appare il problema relativo alla definizione stessa di origine, in ordine al quale si rinvergono nell'ordinamento europeo dei frammenti disomogenei di normativa. Fin dagli anni '90, la Comunità europea si è munita di un Codice doganale, in cui si prevede che una merce, nella cui produzione sono coinvolti due o più Paesi, sia originaria del Paese in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale<sup>4</sup>. In concreto, non è mai stato semplice stabilire quando una trasformazione sia sostanziale, né per

---

<sup>2</sup> In particolare, il Syndicat contestava alla società Fromagère di arrecare un danno alla denominazione protetta Morbier e di commettere atti di concorrenza sleale e parassitaria, producendo e commercializzando un formaggio che riprende l'aspetto visivo del prodotto protetto dalla DOP Morbier, al fine ultimo di creare confusione con quest'ultimo e di sfruttare la notorietà dell'immagine ad esso associata, senza tuttavia doversi conformare al disciplinare di produzione della DOP. Il Syndicat pertanto citava la società Fromagère dinanzi al Tribunale di Parigi, come si legge nella pronuncia della Corte di giustizia al punto n. 14, «affinché la stessa fosse condannata a cessare qualsiasi impiego commerciale, diretto e indiretto, della denominazione della DOP Morbier per prodotti da essa non protetti, ogni usurpazione, imitazione o evocazione della DOP, ogni altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto con qualunque mezzo che possa indurre in errore sull'origine del prodotto, ogni altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto e in particolare un qualsiasi uso di una striscia nera che separi due parti del formaggio, ed a risarcire il danno subito».

<sup>3</sup> Nella sentenza del Tribunale di Parigi, confermata in sede di appello, si sosteneva che le denominazioni protette sono finalizzate a tutelare il nome di un prodotto e non il suo aspetto, in quanto la riproduzione dell'aspetto di un prodotto si inserisce nella sfera della libertà di commercio e di industria. Inoltre, si è precisato che la striscia orizzontale costituisce una tradizione storica precedente al riconoscimento della DOP Morbier, una tecnica molto antica presente in formaggi diversi dal Morbier.

<sup>4</sup> Il Codice doganale comunitario è stato introdotto con il regolamento (CEE) del Consiglio del 12 ottobre 1992, n. 2913/1992, che istituisce un Codice doganale comunitario, in *G.U.C.E.* del 19 ottobre 1992, n. L 302/1, 1 ss., e successivamente attuato con il regolamento della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario, in *G.U.C.E.* dell'11 ottobre 1993, n. L 253, 1 ss. Nel 2008 le istituzioni europee hanno tentato un primo aggiornamento del Codice doganale [regolamento (CEE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, n. 450/2208, in *G.U.U.E.* del 4 giugno 2008, n. L 141/1, 1 ss.] che, tuttavia, è naufragato poiché in un primo tempo è stata prorogata la sua entrata in vigore e successivamente è stato adottato

le merci in generale né *a fortiori* per gli alimenti: si sono, pertanto, spontaneamente formate zone grigie di non attuazione della disciplina normativa<sup>5</sup>. La giurisprudenza nazionale, inoltre, ha elaborato una distinzione tecnica tra origine e provenienza, secondo la quale l'origine costituirebbe il luogo di materiale fabbricazione di una merce, secondo i canoni propri del Codice doganale, mentre la provenienza consisterebbe nel luogo della filiera di produzione e atterrebbe alla sfera personale dell'imprenditore. Ne è conseguita l'affermazione da parte della Corte di cassazione della legittimità della condotta dell'imprenditore che abbia indicato su un prodotto realizzato all'estero il proprio nome ed il proprio marchio, purché egli sia in grado di dimostrare di sovrintendere il processo produttivo; diversamente, si è ritenuto penalmente rilevante apporre l'espressione *Made in Italy* (o simili) su un alimento realizzato all'estero secondo i canoni propri del Codice doganale europeo<sup>6</sup>. La distinzione tra origine e provenienza si riscontra anche nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori<sup>7</sup>, laddove, nel precisare le definizioni dei termini utilizzati nella normativa, si stabilisce che il luogo di provenienza è «qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il Paese d'origine».

La questione si complica ulteriormente non appena si cerca di individuare le ipotesi di obbligarietà dell'indicazione di origine alimentare. A riguardo, infatti, prima dell'avvento del processo di integrazione europea, non vi era l'obbligo di indicare l'origine delle merci (in generale) e degli alimenti (in particolare) alla dogana, ma vi era soltanto il divieto di mentire: sulla base dell'Accordo internazionale di Madrid, la fallace o falsa indicazione di origine comportava il sequestro della merce<sup>8</sup>. In seguito all'avvento

---

un diverso regolamento istitutivo del nuovo Codice. Si tratta del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, n. 952/2013, in *G.U.U.E.* del 10 ottobre 2013, n. L 269/1, 1 ss.: quest'ultimo atto è entrato in vigore in parte il 30 ottobre 2013 ed in parte il 1° giugno 2016. Tra le disposizioni entrate in vigore più recentemente si annoverano le norme in materia di indicazione di origine, che, ad ogni modo, non presentano tratti rivoluzionari rispetto al passato. Ai sensi dell'art. 60, segnatamente, «Acquisizione dell'origine - 1. Le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio. 2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

<sup>5</sup> Basti considerare che è abbastanza recente il primo caso in Italia in cui un giudice ha ritenuto non sostanziale l'ultima trasformazione apportata ad un prodotto: si tratta della sentenza Trib. Nocera Inferiore 3 settembre 2012, n. 404, in *www.leggiditalia.it*, che è stata commentata dal suo relatore, dott. Raffaele Donnarumma, in *www.ilmiocibo.it*. Nell'occasione, in cui il Tribunale ha condannato un'industria conserviera per aver apposto l'etichettatura *Made in Italy* sul prodotto «Triplo concentrato di pomodoro», in cui, tuttavia, il pomodoro era risultato importato dalla Cina. Il Collegio, in particolare, non ha ritenuto di poter qualificare come trasformazione sostanziale la mera pastorizzazione con aggiunta di acqua e sale, che si era realizzata in Italia.

<sup>6</sup> Per una riflessione dottrinale in materia, si rinvia a F. ZOLLA, *Tutela della produzione alimentare made in Italy nella normativa penale*, in questa Riv., 2007, 505 ss.

<sup>7</sup> Si tratta del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, in *G.U.U.E.* del 22 novembre 2011, n. L 304/18, 18 ss.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 1 e dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891: «Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei Paesi, cui si applica il presente accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come Paese di o come luogo di origine, sarà sequestrato all'importazione in ciascuno di detti Paesi. Il sequestro sarà eseguito anche nel Paese in cui la falsa o ingannevole indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto recante tale falsa o ingannevole indicazione». L'Italia ha ratificato l'Accordo di Madrid con la l. 4 luglio 1967, n. 676 e lo ha attuato con il d.p.r. 26 febbraio 1968, n. 656, il cui art. 1 stabilisce che: «Le merci per le quali vi sia fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'Autorità giudiziaria e agli interessati».

dell'Unione europea, si è predisposta una normativa organica in materia di informazione alimentare, contenuta nel regolamento n. 1169 cit.: dall'addentellato normativo costituito dagli artt. 9, par. 1, lett. j) e 26, si evince che è obbligatorio rendere l'informazione sull'origine dell'alimento nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, nonché per le carni i cui codici sono elencati nell'allegato XI al regolamento. L'art. 26, inoltre, precisa al terzo paragrafo che, quando è indicato il Paese di origine di un alimento ma l'ingrediente primario dello stesso è originario di altro Paese, occorre indicare il Paese di origine dell'ingrediente primario ovvero segnalare che lo stesso è diverso dal Paese di origine dell'alimento<sup>9</sup>. A livello sopranazionale, pertanto, non vi è un obbligo generalizzato di indicazione dell'origine alimentare, bensì vi è una clausola generale che impone l'indicazione di origine dell'alimento nei casi in cui i consumatori possano ritrovarsi in una condizione di errore e vi sono obblighi settoriali per particolari categorie di alimenti. Sul piano nazionale, il legislatore ha apprestato una tutela penale delle indicazioni di provenienza con riferimento, in primo luogo, ai prodotti industriali e, in secondo luogo, ai prodotti agricoli, con la conseguenza che una fallace o ingannevole indicazione delle provenienze di un alimento è foriera di conseguenze penali ed economiche<sup>10</sup>.

Come evidenziato dalla dottrina<sup>11</sup>, le indicazioni dell'origine alimentare, un tempo finalizzate ad assicurare la rintracciabilità degli alimenti e la tutela della consapevolezza dei consumatori, sono progressivamente diventate forme di pubblicità e di affiliazione commerciale: difatti, il tema dell'origine alimentare in Europa è reso complesso dalla convivenza di indicazioni obbligatorie e facoltative, potenzialmente idonee ad indurre in errore il consumatore medio.

Basti in primo luogo pensare ai segni europei di qualità, in cui la qualità si ravvisa esattamente nel collegamento fisiologico e scientificamente dimostrato con un'area geografica determinata. È il caso della DOP Morbier di cui si è occupata la Corte di giustizia nella sentenza in commento. Attualmente la disciplina in materia di segni di qualità è contenuta nel regolamento n. 1151 cit. e consente alle imprese di esprimere la qualità degli alimenti tramite i segni DOP, IGP ed STG. Le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette presentano un collegamento stretto con una determinata area territoriale: i presupposti per ottenere la relativa registrazione consistono, infatti, nella provenienza di un prodotto agricolo o alimentare da una regione determinata e nella riconducibilità delle sue caratteristiche tipiche all'ambiente geografico di provenienza, purché tutte le fasi della produzione, con riferimento alle DOP, ovvero almeno una delle fasi della produzione, con riferimento alla IGP, avvengano all'interno della regione di origine. Il segno STG, finalizzato a salvaguardare metodi di produzione, ricette e materie prime tradizionali, nonché nomi tradizionalmente associati a delle specificità geografiche, presenta un collegamento con il territorio molto più flebile rispetto alle altre denominazioni di qualità: i nomi registrati come STG, infatti, non sono riservati ai produttori di una determinata area geografica, bensì possono essere utilizzati da qualsiasi produttore che rispetti il disciplinare di produzione, a prescindere dal luogo

---

<sup>9</sup> Per un approfondimento in materia, P. BORGHI, *L'indicazione del Paese di origine dell'alimento*, in L. COSTATO - P. BORGHI - S. RIZZIOLI - V. PAZZANIGA - L. SALVI (a cura di), *Compendio di diritto alimentare*, Milano, 2017, 212-217.

<sup>10</sup> Con riferimento alla tutela nei confronti dell'origine dei prodotti industriali, l'art. 517 c.p. stabilisce che: «Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro 1.032». Il legislatore ha esteso la tutela anche ai prodotti agricoli tramite l'art. 4, comma 49, della l. 24 dicembre 2003, n. 350: «L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine (...)»

<sup>11</sup> Si intende far riferimento a L. COSTATO, *L'origine conta: nell'alimentare e in agricoltura*, in *Riv. dir. alimentare*, n. 1/2020, 1 e ss. L'Autore evidenzia che la rintracciabilità, pur mantenendo le sue finalità sanitarie, è diventata uno strumento di promozione a favore dell'agricoltura, di tal guisa che le regole sull'etichettatura sono di certo alimentari ma anche agrarie.



in cui si svolge l'attività produttiva. La tradizionalità, ad ogni modo, deve essere accertata da un passaggio generazionale di almeno trent'anni<sup>12</sup>.

L'art. 39 del regolamento n. 1169 cit., inoltre, consente agli Stati membri di introdurre ulteriori ipotesi di obbligatorietà delle indicazioni di origine degli alimenti, «solo ove sussista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine» ed in tale eventualità, precisa la norma, «gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni»<sup>13</sup>.

Infine, nelle etichette alimentari si possono riscontrare dei riferimenti all'origine geografica anche nelle c.d. indicazioni facoltative di qualità, disciplinate attualmente nel Titolo IV del regolamento n. 1151 cit.<sup>14</sup>. In particolare, l'art. 27 del citato regolamento individua la *ratio* delle indicazioni facoltative di qualità nell'agevolazione della comunicazione da parte dei produttori delle caratteristiche e delle proprietà dei prodotti agricoli, in grado di conferire a questi ultimi valore aggiunto. L'art. 29 indica le condizioni di ammissibilità di tali indicazioni nel mercato unico europeo: si tratta, in particolare, dell'accessibilità da parte di qualsiasi produttore europeo che desideri utilizzare il segno; nonché della presenza di un disciplinare chiaro e preciso, che presenti un contenuto oggettivo e specifico, dal quale si evincano le modalità di produzione o di trasformazione idonee a conferire valore aggiunto ad un prodotto e talmente scientifiche da consentire a qualsiasi produttore europeo di comprendere quali attività occorre svolgere per poter beneficiare del segno; infine, della previsione di un sistema di controllo affidato ad organismi di certificazione indipendenti ed imparziali. Il regolamento, inoltre, ha istituito alcune indicazioni facoltative tipiche: si tratta del «prodotto di montagna», ammesso per i prodotti realizzati nelle aree montane così come delimitate dalle normative europee; nonché del «prodotto delle isole» e della dicitura di «vendita diretta e locale».

Tanto posto, risulta possibile percepire la confusione in cui viene fisiologicamente a trovarsi il consumatore medio dinanzi ad un'etichetta alimentare che contenga dei riferimenti all'origine geografica: questi, infatti, può trovarsi di fronte contemporaneamente a obblighi di indicazione non qualificata di origine, segni di qualità che rinviano ad un'area geografica di produzione ed altresì indicazioni facoltative che associano il prodotto ad una regione piuttosto che ad un'altra.

**3. - La decisione: la tutela estesa dei segni europei di qualità.** L'ambito sostanziale di tutela offerto dalle denominazioni europee è molto ampio: difatti, i segni di qualità non possono essere oggetto di sfruttamento della reputazione, né di usurpazione, imitazione o evocazione e non diventano mai, neanche con il passare del tempo, generici. Nella vicenda in esame, la Corte di giustizia è stata chiamata a verificare se l'adozione

---

<sup>12</sup> Per un inquadramento della disciplina sui segni di qualità, S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Milano, 2018, 281-301; nonché F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare*, Milano, 2018, 275-286. La dottrina individua l'aspetto di originalità dei segni di qualità europei nel collegamento scientifico e tecnico con un'area geografica delimitata, così come attestato dai disciplinari di produzione, i quali infatti devono dar conto delle differenti caratteristiche che possiede un alimento prodotto in una determinata area rispetto ad un prodotto simile realizzato altrove.

<sup>13</sup> Sull'art. 39 si registra una pronuncia recente della Corte di giustizia UE 1° ottobre 2020, in causa C-485/18, *Groupe Lactalis/Premier ministre e a.*, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it), che è stata chiamata a valutare la recente introduzione in Francia dell'obbligo di indicazione in etichetta dell'ordine del latte: la Corte conclude nel senso che l'armonizzazione raggiunta in sede europea nella disciplina dell'informazione alimentare non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni che introducono obblighi informativi aggiuntivi sull'origine degli alimenti, purché tali disposizioni siano giustificate dal presupposto oggettivo della sussistenza di un nesso scientificamente provato tra le qualità dell'alimento ed il luogo di produzione del medesimo. L'introduzione di siffatti obblighi aggiuntivi sulla base del mero presupposto soggettivo della rilevanza che i consumatori attribuiscono all'informazione sull'origine dell'alimento si porrebbe in contrasto con il regolamento n. 1169 del 2011, finalizzato a garantire un'informazione corretta, imparziale ed obiettiva sugli alimenti messi in commercio nel mercato unico europeo.

<sup>14</sup> Sovente tali indicazioni facoltative hanno assunto le sembianze in Italia di marchi collettivi pubblici, alcuni dei quali dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale in quanto contrastanti con le normative europee che assicurano la libera circolazione delle merci e la concorrenza leale sui mercati. Sul punto, G. RUSCONI, *Diritto alimentare*, Milano, 2017, 513-515.

dell'aspetto visivo proprio di un segno di qualità possa costituire una violazione del medesimo, con conseguente attivazione della tutela inibitoria e risarcitoria.

La Corte di giustizia coglie l'occasione offerta dalla controversia insorta tra il Syndacat e la società Fromagère per ribadire che le denominazioni registrate sono tutelate a fronte di una serie graduata di comportamenti vietati: «in primo luogo, l'impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata, in secondo luogo, l'usurpazione, l'imitazione o l'evocazione, in terzo luogo, l'indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine del prodotto»<sup>15</sup>. L'elenco graduato di comportamenti, un tempo contenuto nell'art. 13, par. 1 del regolamento n. 510/2006 cit. ed oggi nell'art. 13, par. 1, lett. d) del regolamento n. 1151/2012 cit., si conclude con una clausola generale, «qualsiasi altra prassi», che necessita di un'attenta interpretazione. Ad avviso della Corte, occorre procedere secondo un'interpretazione al contempo teleologica e sistematica, che conduce a ritenere violata una denominazione di qualità ogni qual volta un elemento, interno o esterno al prodotto, in combinazione con altri fattori rilevanti, sia in grado di ingenerare nel consumatore medio un'associazione mentale tra il prodotto protetto e quello non protetto, di tal guisa che il prodotto non protetto riesca ad usufruire degli effetti vantaggiosi derivante dall'associazione al prodotto alimentare legittimamente protetto dal segno di qualità<sup>16</sup>. Pertanto, conclude la Corte nel senso che «l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 510/2006 e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1151/2012 devono essere interpretati nel senso che essi vietano la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata. Occorre valutare se detta riproduzione possa indurre in errore il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie».

**4. - Riflessioni conclusive.** La pronuncia della Corte di giustizia si inserisce nel solco della tradizione europea di tutela dei segni di proprietà industriale, in generale, e dei segni di qualità alimentare, in particolare; tuttavia, l'esito cui è pervenuta la Corte non era scontato. L'ampliamento della protezione delle indicazioni geografiche qualificate determina inevitabilmente una restrizione delle libertà economiche delle imprese che di tali indicazioni non si fregiano, per necessità o per scelta. Ne consegue che, ogni volta in cui la giurisprudenza, sia europea che nazionale, sia chiamata a dirimere controversie in materia, essa si ritrova a procedere su una corda tesa, in equilibrio tra il modello di economia liberista e la tutela dei consumatori. Si tratta di un equilibrio difficile e precario, i cui confini devono essere di volta in volta ridefiniti, al fine ultimo di non sfociare né in un modello di mercato rigorosamente liberista, che non appartiene alle tradizioni comuni degli Stati membri dell'Unione, né tantomeno in un modello di mercato socialista, in cui non è adeguatamente tutelata l'iniziativa economica privata.

*Federica Girinelli*

---

<sup>15</sup> Punto n. 23 della pronuncia in commento. La Corte prosegue precisando che l'espressione «evocazione» deve essere intesa nel senso di dover accertare se il consumatore sia indotto, dinanzi ad una denominazione controversa, ad avere in mente direttamente il segno di qualità che si assume essere stato violato.

<sup>16</sup> Punto n. 40 della pronuncia in esame. La Corte nel prosieguo rappresenta che non si può a priori escludere che la riproduzione della forma o dell'aspetto di un prodotto oggetto di una denominazione registrata possano rientrare nell'ambito di tutela dei segni di qualità: occorre di volta in volta verificare se tale riproduzione sia in grado di indurre il consumatore in errore sull'origine del prodotto in questione.